

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

L'ennesima procedura e nomina discutibile alla Divisione giustizia (DI)

L'8 luglio 2021 apprendiamo con non poca sorpresa che il Consiglio di Stato, dietro suggerimento del Dipartimento delle istituzioni (DI) e per esso della Divisione della giustizia, ha comunicato la nomina della signora Mascia Gregori Al-Barafi quale Ufficiale cantonale presso l'Ufficio di esecuzione. A partire dal 1° agosto 2021 entrerà quindi in funzione la nuova organizzazione del settore esecutivo e fallimentare (votata dal GC nel 2019) della Divisione della giustizia, in un'ottica, si legge nel comunicato, (ndr il grassetto è nostro) **“di efficacia ed efficienza”** il quale prosegue dicendo che:

La nuova Sezione di esecuzione e fallimento della Divisione della giustizia che si occuperà, per il tramite del capo sezione, avv. Fernando Piccirilli, di coordinare, in una visione strategica e di maggiorata efficienza, i due settori esecutivo e fallimentare. Con la nomina della lic. iur. Mascia Gregori-Al Barafi ad Ufficiale dell'Ufficio di esecuzione cantonale e la prevista designazione dell'attuale Ufficiale dei fallimenti del Sottoceneri e coordinatore cantonale del settore fallimentare lic. iur. Silvio Bottegal ad Ufficiale cantonale dei fallimenti, la riorganizzazione formale giunge quindi a termine.

Il comunicato governativo si conclude affermando quanto segue:

Mascia Gregori Al-Barafi, dopo aver ottenuto la licenza in diritto all'Università di Berna, ha acquisito una pluriennale esperienza in posizioni di rilievo presso l'Amministrazione federale e cantonale (presso il Tribunale penale federale di Bellinzona, la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto e il Ministero pubblico del Canton Ticino), maturando rilevanti competenze che verranno ora messe a servizio della Divisione della giustizia.

Ora, diverse domande sorgono in merito alla procedura di concorso, selezione o assesment (per darsi un tono shakespeariano) e nomina.

Ci si chiede ad es. se chi ha fatto la proposta al DI e se il Governo fosse al corrente di come la neoinominata abbia svolto e terminato la propria precedente carriera quale segretaria generale in seno al Tribunale penale federale di Bellinzona (TPF) laddove ci consta abbia lavorato dal 2003 circa al 2020 dopo essere stata – caso rarissimo nella Confederazione– allontanata per decisione commissionale e dal plenum dei giudici del TPF.

Infatti, non dovrebbe o meglio non avrebbe dovuto sfuggire (altrimenti sarebbe ancora più incomprensibile) quanto la Commissione amministrativa del Tribunale federale (TF) di Losanna (Numero di corrispondenza 401_3 / 12T_2/2020) ha messo nero su bianco nel suo rapporto finale 5 aprile 2020 (pubblicato e quindi accessibile in modo trasparente al seguente link del TF: <https://www.bger.ch/it/index/press/press-inherit-template/press-mitteilungen-aktuelles.htm?histo=true> - cfr. pubblicazione del 20.04.2020) relativo alla procedura di vigilanza sugli avvenimenti al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona laddove la neoinominata ha svolto il ruolo di segretaria generale

Uno dei provvedimenti richiesti in quel rapporto (pag. 41) dal TF al TPF in conclusione a quel rapporto indica chiaramente quanto segue:

N. 7

(102) La Corte plenaria del Tribunale penale federale è invitata a porre fine al rapporto di lavoro con la segretaria generale.

Ovvero con la succitata neo nominata dal Cantone.

Sempre dal citato rapporto estrapoliamo i seguenti passaggi (ndr evidenziature e sottolineature sono nostre), da pag. 33 a 36:

(84) *La segretaria generale **Gregori Al-Barafi** nel suo interrogatorio del 17 febbraio 2020 non ha riferito di mobbing nei confronti della sua propria persona, bensì ha affermato generalmente di conflitti tra i giudici.*

(85) *La genericità delle dichiarazioni relative agli ultimi anni espresse il 17 febbraio 2020 dinanzi alla Commissione amministrativa del Tribunale federale è **insito di un alto potenziale di sospetto**, che – se è espressa internamente o esternamente come valutazione del capo superiore dell'amministrazione del Tribunale – a sua volta **rende in maniera devastante il clima al Tribunale penale federale. È pertanto evidente che:***

1. ***La segretaria generale** è il muro del pianto per tutti quelli che si presentano nel suo ufficio (o le scrivono un messaggio di posta elettronica) e si lamentano delle situazioni. Questo vale in modo particolare per il personale aggregato ai "servizi" amministrativi, costituiti esclusivamente da italofoeni; nei confronti dei quali ella stessa si definisce come "mamma" dei suoi "ragazzi".*

2. ***Anziché affrontare compiutamente siffatte lamentele e prendere contatto con le persone (giudici) colpevoli e confrontarsi con i rimproveri sollevati e porre fine a questi conflitti**, possibilmente con l'accordo reciproco, eventualmente con l'ausilio – secondo la situazione concreta – dell'Ombusman, del presidente della Corte, della Presidenza del Tribunale o la Commissione amministrativa, la qual cosa – eccezion fatta per i casi bagatellari – sarebbe da documentare con una nota nel dossier personale, tali vaghe accuse, a causa del mancato avvio dei passi necessari da parte della segretaria generale – rimangono per mesi fino ad anni nell'aria non chiariti, a danno di tutti coloro che sono toccati personalmente e dell'Istituzione.*

Al punto (86) del rapporto si illustrano vari esempi di casi che, mal gestiti (vedasi anche "tenuti sottochiave" o fatti proseguire senza la dovuta forma o con "formulazioni nebulose") dalla Segretaria generale, hanno avuto conseguenze nefaste per l'immagine di giudici, da un lato, e non hanno dato giusto riscontro alle lamentele del personale. Il punto (86) si conclude con: "Persino nell'interrogatorio del 17 febbraio 2020 la segretaria generale è rimasta sulla propria strategia dell'occultamento", a dimostrazione che anche a vigilanza avviata, la dirigente non aveva ancora compreso il suo ruolo e cosa andasse fatto.

(89) *La segretaria generale **Gregori Al-Barafi** da anni non tratta lege artis, come si è visto (N 85 precedente), i conflitti e i rimproveri sottoposti dal personale a lei come responsabile dell'amministrazione del Tribunale, che mirano a mobbing, discriminazione e maltrattamenti, ecc. Inoltre emergono seri problemi a livello dei giudici. È un fatto, che da anni intrattiene un pessimo o per lo meno teso rapporto con almeno due giudici penali federali, ossia [omissis].*

Uno di questi giudici afferma, come si legge nel testo, con riferimento alla neo assunta del Cantone: "Egli ha "paura" ("Angst") di lei, "quando faccio qualcosa, che non potrebbe piacerle" ("wenn ich etwas tue, das ihr nicht gefallen könnte").

L'altro giudice in questione "nella sua audizione del 5 marzo 2020 ha dato esempi di comportamenti aggressivi e manipolatori della segretaria generale nei suoi confronti, quando a suo tempo egli era vicepresidente del Tribunale penale federale e membro della Commissione amministrativa".

(90) *D'altra parte, va posto un principio: **un segretario generale o una segretaria generale deve intendersi per definitionem con ogni giudice uomo e ogni giudice donna, malgrado siano condivisi differentemente simpatia e antipatia. Se il o la capo di stato maggiore in tanti anni non riesce a creare questo, egli o ella è fuori posto.***

(91) *Il procedimento disciplinare condotto dal giudice penale federale Keller (a causa di una contestata ingiuria verbale) nell'autunno 2018 è stato in particolare abbandonato in analoga applicazione della massima in dubio pro reo ("rapporto finale del 15 novembre 2018 riguardante l'inchiesta amministrativa contro Mascia Gregori Al-Barafi, segretaria general del Tribunale penale federale, pag. 9 cifra 4.2 in*

relazione con pag. 16 cifra 5.8115; "Decisione della Commissione amministrativa dell'11 dicembre 2018", pag. 11 cifra. 1.: L'inchiesta disciplinare nei confronti della Segretaria generale Mascia Gregori Al-Barafi è abbandonata"). Il procedimento dimostra però chiaramente, che **la segretaria generale, oltrepassando le sue competenze si immischia in questioni puramente di pertinenza delle Corti, quando per esempio si oppone a che un determinato giudice possa partecipare a un colloquio di lavoro con un candidato cancelliere. Se non si condivide la sua opinione, reagisce ancora in maniera molto emotiva e aggressiva, talvolta con l'uso di espressioni forti, circostanza che diverse persone indipendenti tra loro hanno dichiarato. Né un Coaching eseguito negli anni passati, che è andato in fumo, né la supervisione richiesta hanno cambiato qualche cosa nel comportamento della segretaria generale.**

(92) Considerando la situazione nel suo complesso e dopo le esperienze fatte nel corso degli anni **bisogna constatare, che Gregori Al-Barafi non è (più) all'altezza di svolgere la sua funzione di segretaria generale del Tribunale penale federale. Al Tribunale federale una segretaria generale o un segretario generale del genere sarebbe impensabile. Al fine di permettere al Tribunale penale federale entro termine utile un nuovo inizio, si consiglia alla Corte plenaria, di porre termine al rapporto di lavoro con la segretaria generale. Fino a quel momento nei casi di conflitti che le saranno sottoposti, la segretaria generale dovrà procedere come indicato in N 85 cifra 2, cosa che la Commissione amministrativa del Tribunale penale federale dovrà controllare**

Ciò premesso, si chiede al Governo di rispondere alle domande seguenti:

1. Se tutto il Consiglio di Stato era perfettamente al corrente di quanto sopra.
2. Quali erano i requisiti del bando?
3. Quali esperienze comprovate in ambito esecuzioni e fallimenti la neo nominata ha potuto comprovare, rispettivamente risalenti a quanti e quali anni?
4. Quali competenze ed esperienze ella ha potuto comprovare in ambito di gestione di risorse umane e gestione di un team?
5. Nella sua ultima funzione presso la Confederazione per quanti anni ha lavorato e prima di quella funzione quali altre cariche o lavori ha svolto, per conto di chi e in quali anni?
6. In che classe di stipendio è stata inserita la neo nominata ed eventualmente con quanti scatti riconosciuti?
7. Quali sono nel dettaglio gli elementi che hanno fatto preferire la neominata ad altri candidati/concorrenti?
8. Quanti erano i concorrenti e quali i profili professionali? Quanti di essi erano persone interne al settore o presso uffici esecuzioni e quanti altri esterni all'amministrazione?
9. Perché si è optato in quel caso per un concorso pubblico, aperto al pubblico e come sono stati impostati i criteri (requisiti, titoli, motivi preferenziali)? Non vi era la possibilità di nomine interne? Quali valutazioni sono state fatte per la scelta?
10. Perché per le nomine dell'avv. Stefano Piccirilli e del lic. jur. Silvio Bottegal è stato fatto un concorso interno?
11. Vista l'età della neo nominata, per quanti anni lavorerà ancora? Vi erano candidati più giovani che avrebbero potuto garantire una certa durata in carica?
12. Visto quanto sopra, il Consiglio di Stato non ritiene che l'efficacia e l'efficienza del citato ufficio e della citata riforma nel settore esecuzioni e fallimenti non siano garantiti e partiti col piede giusto? Se di avviso contrario indichi quali siano gli elementi che giustificano la fiducia nelle capacità e conoscenze specifiche della neo assunta.